



**BASILICATA**

## Stagione Sportiva 2026/2027 Comunicato Ufficiale N° 4 del 07/07/2026

### 1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

### 2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

### 3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

### 4. DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

#### 4.1 DEFERIMENTO - Prot. 31731/877 pfi 25-26/PM/ag DEL 05 GIUGNO 2026 – ANTONIO CARBONE, GIAMBATTISTA GIORGINI, SOCIETA' A.S.D. F.C.D. SENISE

Il TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA, composto dagli Avvocati: Antonello Mango - Presidente – Rocco Mario Ceraldi e Loredana Satriani – Componenti;

#### PREMESSO

Che il Procuratore Federale Interregionale, con nota del 05 GIUGNO 2026, in relazione ai fatti ed agli episodi nella stessa più dettagliatamente riportati, deferiva al TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA:

1) Il sig. **ANTONIO CARBONE**, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. F.C.D. Senise: della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in data 12.2.2026 dopo la pubblicazione del Comunicato Ufficiale n. 644 del 12.2.2026 della Divisione Calcio a 5 della Lega Nazionale Dilettanti con il quale sono stati resi noti i provvedimenti assunti dal Giudice Sportivo Territoriale relativi alla gara Senise - Real Molfetta del 10.2.2026, valevole per il primo turno della Coppa Italia di serie C di Calcio a 5, tramite l'applicazione "messenger" del social network "instagram", inviato all'arbitro dell'incontro un messaggio del seguente testuale tenore: "Non so se mai leggerai o vorrai leggere questo messaggio però te lo scrivo comunque .... il comunicato dice "espulso per aver rivolto all'arbitro frase offensiva", ora, se sei uomo, dato che è finito tutto e calcio e vita privata sono due cose separate, mi devi dire qual è stata la frase offensiva in "mamma mia, mamma mia" pronunciata da me prima dell'espulsione. Due possibili opzioni ci sono: o hai problemi di udito e di vista (per il labiale) seri o hai deciso di compromettere volontariamente una gara. Ma siccome credo fortemente nella buona fede degli arbitri, non mi resta che prendere in considerazione solo la prima opzione. Detto ciò, l'unico consiglio che mi sento di darti è di non avere questo atteggiamento in partita in piazze "più calde", perché a differenza di Senise dove non saresti stato sfiorato con un dito, potresti andare incontro ad altri tipi di problemi";



**BASILICATA**

2) Il sig. **GIAMBATTISTA GIORGINI**, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. F.C.D. Senise: della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso in data 12.2.2026, dopo la pubblicazione del Comunicato Ufficiale n. 644 del 12.2.2026 della Divisione Calcio a 5 della Lega Nazionale Dilettanti con il quale sono stati resi noti i provvedimenti assunti dal Giudice Sportivo Territoriale relativi alla gara Senise - Real Molfetta del 10.2.2026, valevole per il primo turno della Coppa Italia di serie C di Calcio a 5, tramite l'applicazione "messenger" del social network "instagram", inviato all'arbitro dell'incontro un messaggio del seguente testuale tenore: "Il mondo è così piccolo che un giorno di (rectius "ci" – n.d.r.) incontreremo e sarò così felice se mi può dire le minacce che ti ho fatto, hai solo inventato tutto!";

3) La Società A.S.D. F.C.D. **SENISE** a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Antonio Carbone e Giambattista Giorgini, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

Che il TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA nella seduta del 30 GIUGNO 2026, constatata la regolarità delle comunicazioni a tutti i deferiti indirizzate; dato atto della presenza della Procura Federale nella persona dell'Avv. Nicola Monaco; dato, altresì, atto della presenza del sig. Antonio Carbone, nonché del sig. Giuseppe Cappuccio, Presidente della A.S.D. F.C.D. SENISE. Rilevata altresì la mancata comparizione del deferito sig. Giambattista Giorgini, il quale, pertanto, veniva dichiarato contumace.

Verificata la volontà di non aderire, da parte dei presenti, all'applicazione di sanzione su richiesta delle parti di cui all'art. 127 C.G.S., e considerata l'impossibilità di valutare l'adesione alla stessa da parte del deferito contumace, si dava ingresso alla fase dibattimentale, in cui l'Avv. Monaco si riportava integralmente all' Atto di Deferimento, e ne illustrava i motivi, formulando le seguenti richieste per:

- **ANTONIO CARBONE:** squalifica per 4 (QUATTRO) giornate, da scontarsi nel Campionato di competenza Stagione Sportiva 2026/2027;
- **GIAMBATTISTA GIORGINI:** inibizione per 2 (DUE) mesi;
- **SOCIETA' A.S.D. F.C.D. SENISE:** comminarsi Euro 400,00 (QUATTROCENTO/00) di ammenda;

Il T.F.T. procedeva altresì all'audizione del calciatore **Antonio Carbone**, il quale, nel riportarsi alla propria memoria difensiva presente in atti, confermava quanto nella stessa dedotto, evidenziando come, il messaggio inviato tramite il servizio di messaggistica del social network Instagram, avesse avuto come sola intenzione quella di ottenere un chiarimento circa quanto accaduto in occasione della gara disputata contro il Molfetta, senza alcuna volontà di conflitto o di minaccia nei confronti del D.G., ma con il solo intento di confrontarsi in modo civile su un episodio ormai concluso. Sempre il ridetto deferito precisava come il contenuto del messaggio fosse una semplice riflessione, probabilmente espressa in modo non pienamente felice, relativa al fatto che, atteggiamenti percepiti come particolarmente rigidi o poco dialoganti, in contesti agonistici più concitati (cd. *piazze calde*), avrebbero potuto generare situazioni di tensione. Tale riferimento nasceva esclusivamente da esperienze personali vissute e non voleva in alcun modo assumere carattere offensivo, intimidatorio o minaccioso.

Il deferito, da ultimo, nel ribadire il massimo rispetto per l'ordinamento sportivo e la funzione arbitrale, confermava come il messaggio non avesse alcuna intenzione di ledere l'onore, la reputazione né tantomeno l'integrità del Direttore di Gara.

Veniva quindi ascoltato il **Presidente** del **Senise**, sig. **Giuseppe Cappuccio**, il quale evidenziava come con il sig. **Franco Ferra**, **Arbitro** della gara **Senise - Real Molfetta** disputata il 10/02/2026, valevole per il primo turno della Coppa Italia di serie C di Calcio a 5, vi fossero stati precedenti poco felici e come gli animi si fossero subito surriscaldati a seguito della misurazione del rettangolo di gioco disposta dal **D.G.** su richiesta della compagine avversaria; circostanza ritenuta alquanto inopportuna dalla **Società** ospitante, in quanto, il ridetto **Sodalizio**, aveva disputato negli anni precedenti il Campionato di Serie B di Calcio a 5.

Il **Presidente**, sottolineava, inoltre, come la Società **F.C.D. Senise** e i suoi tesserati fossero stati già pesantemente penalizzati dalle **Decisioni** del **G.S.** pubblicate sul **C.U. n. 644 del 12/02/2026 - Divisione Calcio a 5 - S.S. 2025/2026** relative alla predetta gara e, pertanto, chiedeva applicarsi la sanzione minima.

**Tanto premesso**, il **TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA** nella camera di consiglio del **07 LUGLIO 2026**, vagliata la propria competenza ed esaminati gli atti relativi ai **Deferiti** nonché alla **Società' A.S.D. F.C.D. SENISE** per i fatti negli stessi riportati e a ciascuno di essi ascritti;

**Ritenuto** come gli eventi, così come contestati e prospettati dalla **Procura Federale**, nonché come in sede dibattimentale accertati da questo **Collegio** possano dirsi certamente *per tabulas* acclarati;

Rilevato nondimeno come, dall'esame della documentazione presente in atti ed in particolare dagli **screenshot** dei messaggi prodotti, risulti evidente la responsabilità dei **deferiti** in ordine ai fatti loro contestati;

Invero, per quanto riguarda la posizione del sig. **Antonio Carbone**, le modalità da questi utilizzate per esprimere il proprio dissenso in ordine alle decisioni prese dal **D.G.**, vanno, a parere di questo **Collegio**, sicuramente oltre quelli che sono i normali strumenti di interlocuzione tra tesserati e classe arbitrale (es. esposto formale agli Organi competenti). Ed inoltre, le espressioni palesate dal ridetto **deferito**, per quanto aventi come finalità principale quella di chiedere ed ottenere chiarimenti circa l'espulsione subita in occasione della gara contro il Real Molfetta, seppur dettate da uno stato emotivo di particolare delusione e tensione psicologica determinatosi a seguito della lettura del **C.U.**, sono obiettivamente sconvenienti ed inopportune, in quanto idonee a ledere il prestigio, l'onorabilità nonché la dignità dello stesso **Direttore di Gara**; ragion per cui, vanno senza dubbio ricondotte nell'ambito di una fattispecie disciplinarmente rilevante, con l'attenuante, seppur minima, di aver agito in maniera alquanto ingenua e senza alcun intento realmente intimidatorio ovvero minaccioso nei confronti dell'**Arbitro**;

Tali conclusioni, tuttavia, non possono valere per il sig. **Giambattista Giorgini**, dal momento che, la mancata comparizione dello stesso e la conseguente omessa coltivazione delle attività difensive a lui riservate, non consentono, a questo **Collegio**, di acquisire elementi idonei ad escluderne o quanto meno ad attenuarne la responsabilità circa i fatti contestati né, di conseguenza, a discostarsi dalle richieste avanzate dalla Procura Federale sulla base delle valutazioni compendiate nell'atto di **Deferimento**;

**Considerato** nondimeno che, in merito, il **Collegio di Garanzia dello Sport, SS.UU., n. 10/2024**, ha ritenuto che l'*art. 4, comma 1, CGS FIGC — letto in combinato disposto con gli artt. 3, comma 1, CGS FIGC, 13-bis, comma 3, Statuto CONI, 2, 5, comma 1, 12 e Allegato A del Codice di comportamento sportivo CONI — debba essere interpretato nel senso che i principi di lealtà, probità, correttezza e rettitudine morale "investono non solo il corretto esercizio di una posizione soggettiva, estendendosi necessariamente anche a condotte che si collocano al di fuori dell'attività sportiva strettamente intesa": ogniqualvolta la condotta implichi, per le modalità o per il contesto, "una compromissione di quei valori cui si ispira la pratica sportiva", sorge, pertanto, in capo al tesserato l'obbligo di conformare il proprio agire a tali principi "in ogni rapporto non solo di natura agonistica, ma anche economico e/o sociale";*

**Atteso**, pertanto, come dagli atti del procedimento risulta integrata la fattispecie disciplinarmente rilevante di cui all'**art. 4 del C.G.S.**, ascrivibile ai deferiti in violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza, posti a fondamento dell'Ordinamento Sportivo;

**Atteso** che, il comportamento imputabile ai ridetti deferiti, risulta idoneo a far sorgere anche una responsabilità disciplinare diretta, *ex art. 6, comma 1, C.G.S.*, a carico della **Società** rappresentata;  
**Considerato**, infine, come questo **Collegio** ritenga lecita, in ragione anche di proprio consolidato orientamento, l'applicazione di una sanzione comunque mitigata rispetto alle richieste dalla **PROCURA FEDERALE** avanzate, tenuto conto dell'atteggiamento collaborativo dimostrato sia dal sig. **Antonio Carbone** che dalla **Società F.C.D. SENISE**, nell'aver fornito chiarimenti utili alla ricostruzione dei fatti, a cui si aggiunge la circostanza dell'aver agito sicuramente in buona fede e di aver comunque riconosciuto la propria responsabilità circa gli addebiti contestati.

**P.Q.M.**

Il **TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA**, in parziale accoglimento delle richieste dalla **PROCURA FEDERALE** nella persona, **Avv. NICOLA MONACO**, in sede di audizione formulate, così provvede:

IRROGA a:

- **ANTONIO CARBONE**: squalifica per 2 (DUE) giornate, da scontarsi nel Campionato di competenza della Stagione Sportiva 2026/2027;
- **GIAMBATTISTA GIORGINI**: inibizione per mesi 2 (DUE);
- **SOCIETA' A.S.D. F.C.D. SENISE** comminarsi Euro 200,00 (DUECENTO/00) di ammenda.

Avverte che l'ammenda dovrà essere versata in favore di F.I.G.C. L.N.D. - C.R. Basilicata a mezzo di bonifico bancario sul c/c BPER Banca Sede di Potenza IT 59 M 05387 04204 000003178300, nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data della pubblicazione del presente Comunicato Ufficiale.

Ordina che la presente delibera venga, ai sensi e per gli effetti degli **artt. 51 comma 4 e 53 C.G.S.**, comunicata alla **Procura Federale** nonché alle altre parti interessate presso le sedi ovvero i luoghi di effettiva residenza o domicilio e manda alle Segreterie di **C.R.B. e Tribunale Federale Territoriale - C.R. BASILICATA** per le conseguenti attività di loro competenza.

**Pubblicato in Potenza ed affisso all'albo del C.R. Basilicata il 07/07/2026**

Il Segretario  
Rocco Leone

Il Presidente  
Emilio Fittipaldi